



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA DELLE UDIENZE E RELATIVI ACCESSORI DIRETTI DELL'UNIONE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della ex sala delle udienze del Tribunale di Grosseto e relativi accessori diretti (bagni collegati alla sala) ubicati nella sede dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere sita in Massa Marittima, piazza D. Alighieri 4, e di seguito denominati "sala delle udienze".

Art. 2 - Norma di utilizzo

1. La sala delle udienze è fruibile secondo quanto previsto dal presente regolamento e nel rispetto delle norme che regolano la materia dell'uso dei beni pubblici con la presenza di dipendenti dell'Unione o dei Comuni membri appositamente incaricati e/o di amministratori degli stessi enti.

Art. 3 - Criteri di concessione

1. L'uso della sala delle udienze è riservato, in via prioritaria, alle sedute del Consiglio dell'Unione e agli eventi/riunioni organizzati dall'Unione e alle sedute del Consiglio del Comune di Massa Marittima, in conformità alla disciplina del relativo regolamento nel rispetto delle norme che regolano la materia dell'uso dei beni pubblici.

2. Spetta agli Organi Politici, al Dirigente responsabile del Settore Direzione e Controllo dell'Unione (di seguito denominato "Dirigente") e ai Responsabili P.O. dell'Unione l'uso della sala delle udienze per lo svolgimento di riunioni di commissioni o gruppi di lavoro, conferenze di servizi, riunioni della r.s.u., assemblee del personale nonché di attività aventi carattere istituzionale e non, iniziative, convegni, congressi, conferenze, manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, mostre assemblee, ecc. organizzate dall'Unione-

3. La sala delle udienze può essere concessa dal Dirigente, previo pagamento della relativa tariffa di cui all'art.7 del presente Regolamento, anche a soggetti diversi, pubblici e privati in generale, per scopi che non abbiano fini di lucro, associazioni, organismi, partiti e associazioni politiche o economiche, nonché istituzioni pubbliche e private, realtà sociali e culturali, per scopi aventi carattere scientifico, artistico, culturale, scolastico, sanitario, sportivo, sociale, umanitario e di volontariato, religioso, sindacale, ecc.

4. La sala delle udienze non viene concessa per attività che prevedono la vendita o la commercializzazione di prodotti o in generale per finalità non coerenti o compatibili con i fini statutari dell'Ente concedente.

5. Qualsiasi attività di commercio, compravendita o scambio a titolo oneroso è vietata all'interno della sala delle udienze e nell'ambito delle manifestazioni ivi organizzate, fatto salvo il caso di quelle finalizzate alla raccolta di fondi per scopi sociali e/o umanitari.

Art. 4 - Servizi sala delle udienze

1. Nella sala delle udienze sono funzionanti l'impianto microfonico e di video proiezione.



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada

Provincia di Grosseto

2. Il materiale occorrente per le videoproiezioni di convegni, manifestazioni, riunioni, iniziative ecc. di cui al precedente art. 3, deve essere portato direttamente dagli utilizzatori.

Art. 5 - Domande

1. I soggetti richiedenti l'uso della sala delle udienze devono presentare domanda scritta al Dirigente dell'Unione, compilando l'apposito modulo in tutte le sue parti (allegato al presente regolamento a parte integrante e sostanziale).

2. Con la firma del modulo di richiesta, i soggetti richiedenti si impegnano ad osservare le disposizioni in materia di vigilanza e sicurezza dei locali previste dal presente regolamento e dalla restante normativa vigente in materia.

3. La sala può essere concessa per usi ripetuti in un periodo di tempo determinato.

4. Al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività, la domanda dovrà essere presentata al Protocollo dell'Unione almeno 10 giorni prima della data prevista per l'utilizzo della sala e dovrà essere regolarmente protocollata; le domande pervenute oltre il predetto termine saranno comunque prese in considerazione nei limiti di disponibilità della sala.

5. In caso di sovrapposizione sarà fatto riferimento all'ordine di presentazione delle richieste, per il quale farà fede la data di protocollo dell'Unione.

6. E' facoltà dell'Unione chiedere ulteriori informazioni, anche documentali, circa i contenuti delle iniziative che i soggetti richiedenti intendono promuovere presso la sala delle udienze.

Art. 6 - Modalità di concessione

1. Il Dirigente, esaminata l'istanza, concede la sala previo pagamento della tariffa, se prevista, e preventiva verifica delle esigenze dell'Unione e di altre iniziative eventualmente già programmate nella sala delle udienze.

2. La durata e l'orario di utilizzo della sala, tenuto conto di quanto indicato in merito alla richiesta presentata, verranno autorizzati, di volta in volta, in considerazione della tipologia dell'iniziativa promossa e della disponibilità del locale.

3. Il Settore Direzione e Controllo si impegna a rispondere alla richiesta di utilizzo della sala entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza al Protocollo dell'Unione, al fine di consentire ai soggetti richiedenti la necessaria programmazione dell'attività.

4. La concessione dell'utilizzo della sala viene formalizzata per iscritto e pone a carico del concessionario precisi obblighi in ordine al corretto utilizzo della struttura e degli arredi, di cui al successivo art. 8.

Art. 7 - Tariffe ed esoneri



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada

Provincia di Grosseto

1. Ai soggetti concessionari, diversi dai Comuni membri dell'Unione, per l'uso della sala verrà applicata la tariffa di Euro 50,00 per spese relative a consumi di luce, acqua, manutenzione, igienizzazione ecc, salvo i casi di esonero, di cui al successivo comma 3. La Giunta Esecutiva dell'Unione potrà rideterminare annualmente l'importo della tariffa.
2. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato prima dell'utilizzo della sala mediante versamento alla Tesoreria dell'Unione e presentato al Settore Direzione e Controllo, ad integrazione dell'istanza già presentata.
3. Qualora l'uso dei locali venga richiesto da Enti pubblici o da Enti o Organismi riconducibili alle attività istituzionali dell'Unione o dei Comuni membri, l'uso della sala sarà gratuito.

Art. 8 - Obblighi, responsabilità e divieti a carico dei concessionari

1. I concessionari autorizzati:

- a. sono responsabili di tutto quanto è contenuto nella sala delle udienze e pertanto sono responsabili dei furti da loro o da terzi causati alla struttura, agli arredi ed ai beni mobili presenti durante il periodo di utilizzo della medesima, o in conseguenza di esso;
- b. sono inoltre responsabili dei danni da loro o da terzi causati alla struttura, agli arredi ed ai beni mobili presenti durante il periodo di utilizzo della medesima;
- c. sono altresì responsabili dei danni da loro o da terzi causati a persone fisiche all'interno della sala durante il periodo di utilizzo;
- d. hanno l'obbligo di lasciare la sala nelle medesime condizioni nelle quali è stata consegnata;

2. E' fatto divieto di affiggere cartelli o manifesti fuori dagli spazi a ciò destinati; le eventuali affissioni dovranno essere rimosse al termine di ogni singolo periodo di concessione, così come è vietato eseguire qualsiasi modifica o manomissione, non autorizzata, che possono arrecare danno al decoro ed alla manutenzione degli ambienti.

3. E' vietata altresì la subconcessione a qualsiasi titolo della sala a favore di terzi, a prescindere dalle motivazioni eventualmente addotte.

Art. 9 - Revoca o rinuncia

1. La concessione dell'uso della sala delle udienze può comunque essere revocata dal Dirigente per motivi di improrogabile necessità dell'Unione comunicati al richiedente entro il giorno antecedente la riunione.

2. Il concessionario che subisce l'azione di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esprimere azioni di rivalsa per spese od altro sostenuto in proprio, fatta eccezione per il rimborso della quota versata per l'utilizzo della sala.

3. La rinuncia all'utilizzo della sala deve essere comunicata dall'interessato al Settore Direzione e Controllo dell'Unione almeno 48 ore prima della data fissata per il suo utilizzo.



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada

Provincia di Grosseto

Art. 10 - Autotutela

1. L'Unione, a sua legittima tutela, ha facoltà di sospendere la concessione d'uso della sala qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte del concessionario o comunque a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli precedenti, riservandosi inoltre di intraprendere le opportune vie legali, qualora ne ricorrano gli estremi.

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.